



COMUNE DI TRENTO

**Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone**

*Polizia commerciale, ambientale ed edilizia*

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO  
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109  
polizia.locale@pec.comune.trento.it  
*Orario di apertura al pubblico:*  
da lun a ven 7:30-9, salvo appuntamento

Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

**Ordinanza contingibile e urgente n. 6/2023**  
(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per superare le situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti di via Calepina nei confronti del pubblico esercizio all'insegna "Angolo dei 33"

#### IL SINDACO

premesso che:

- la via Calepina è stata oggetto di numerose segnalazioni ed esposti dei residenti, che lamentano, con particolare riferimento alle serate del martedì e venerdì, significativi disturbi derivanti dallo stazionamento delle persone intente a consumare bevande in prossimità dell'esercizio all'insegna "Angolo dei 33", nonché di episodi di degrado quali, esemplificando: abbandono di rifiuti, intralcio alla circolazione dei mezzi, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete, in gran parte dovuti alla permanenza serale e notturna di gruppi di persone e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcool;
- la permanenza serale di soggetti lungo la via Calepina è dovuta alla localizzazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "Angolo dei 33", nonché all'abitudine ormai consolidata da parte delle persone di ritrovarsi ed aggregarsi nell'area antistante detta attività economica;
- il locale di cui trattasi si trova in pieno centro cittadino, in zona acustica classificata mista e che, a causa della conformazione urbanistica del luogo, il rumore antropico dovuto alla presenza di avventori stazionanti sulla pubblica via, non avendo modo di disperdersi, se non verticalmente, risulta amplificato, causando disturbo ai residenti degli appartamenti posti ai piani superiori delle abitazioni site lungo la via interessata dal presente provvedimento;
- il mancato rispetto della tranquillità e del riposo dei residenti ed i problemi di degrado urbano si verificano principalmente in orario serale ed in particolare in alcune giornate di apertura del pubblico esercizio presente lungo la via Calepina;

dato atto che, nonostante l'irrelevanza dell'impatto dell'eventuale musica diffusa all'interno dell'esercizio, della variabilità del fenomeno di aggregazione nella pubblica via e della persistenza di avventori anche in orario successivo alla chiusura del locale, rileva che gli avventori presenti all'esterno del locale e dediti al consumo di bevande, siano in ogni caso origine di un forte rumore antropico dovuto al vociare e a schiamazzi, che aumentano soprattutto dopo la mezzanotte;

confermato quanto sopra dai sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale nel periodo da gennaio a giugno 2023, presso i pubblici esercizi presenti in via Calepina in esito ai quali si accertava che all'esterno e nelle immediate adiacenze del solo pubblico esercizio all'insegna "Angolo dei 33", stazionavano da un minimo di 30 persone ad oltre 100, con il picco delle presenze nella fascia oraria dalle 23:00 alle 01:30, orario in cui il gestore dell'attività economica



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)

**La dott.ssa Livia Ferrario, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 11/01/2022 prot. n. 5887, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Franco Ianeselli in data 10.07.2023 alle ore 15.39.24 CEST**



nella giornata di venerdì ha previsto la chiusura;

rilevato che l'aumento della frequentazione del luogo ove è ubicata l'attività economica in questione, con incremento del rumore e con conseguente compromissione del diritto al riposo delle persone, si è intensificata con il sopraggiungere della stagione estiva, che incentiva gli avventori a rimanere all'aperto, imponendo all'Amministrazione comunale la necessità di intervenire;

invero, la Corte Costituzionale ha affermato che *"la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica"* che non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari (Corte Costituzionale, sentenza n. 299 del 2012) ed anche la Giurisprudenza amministrativa ha ribadito che *"la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica"*. (Cons. di Stato, 30 giugno 2014, n. 3271);

richiamato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche" (in seguito solo Regolamento per la convivenza), adottato al fine di assicurare un buon livello di convivenza tra le funzioni residenziali e tutte le attività che per le loro intrinseche caratteristiche, quali gli esercizi pubblici di somministrazione, possono creare situazioni di criticità, pregiudizievoli della quiete e dell'ordine pubblico, cercando il punto di migliore equilibrio tra le esigenze di libero esercizio dell'attività imprenditoriale e commerciale e quelle della popolazione residente in ambiti nei quali coesistono le due funzioni, imponendo agli operatori il rispetto di regole di comportamento;

attesa la necessità di intervenire nella via interessata dal fenomeno imponendo, nel rispetto degli indirizzi espressi nel Regolamento sopra citato, le prescrizioni e le misure che si ritengono adeguate a rimuovere l'occasione dei rumorosi assembramenti e delle condotte moleste per la quiete pubblica;

considerato irrilevante che il disturbo possa essere addebitato agli avventori del locale della zona e non ai gestori dello stesso, in quanto il presente provvedimento non ha natura sanzionatoria e prescinde dalla responsabilità soggettiva degli esercenti, sicché ciò che conta è l'oggettiva ascrivibilità della situazione di grave turbamento del vivere civile all'espletamento dell'attività economica interessata dal presente, in base al principio che il diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa diretta o indiretta dell'intollerabile situazione di disagio per la collettività, mentre le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità;

visti:

- articolo 5 del Regolamento per la convivenza, "Obblighi generali per gli esercenti", il quale stabilisce che i gestori dei pubblici esercizi devono collaborare con l'Amministrazione comunale, impegnandosi ad adottare misure idonee tese a contenere eventuali fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica e privata, in particolare, quanto alla mitigazione del rumore e del disturbo "adottando ogni utile accorgimento, incluse adeguate modalità gestionali, al fine di contenere, nelle ore serali e notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00, ogni comportamento che negli spazi interni dei locali nonché nelle loro immediate adiacenze generi disturbo alla quiete pubblica";
- l'articolo 8 del Regolamento per la convivenza, "Limitazioni all'esercizio delle attività commerciali", il quale prevede che in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e in applicazione degli articoli 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dei



corrispondenti articoli 60, commi 5 e 6, e 62, commi 1, 2 e 3, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il Sindaco può intervenire, per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con l'adozione di un'ordinanza in materia di orari di esercizio delle attività commerciali, orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e/o latta e l'obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'articolo 10, "Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o latta e di bevande alcoliche", il quale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera b) dello stesso Regolamento, impone con ordinanza sindacale, al fine di contrastare il degrado ed i pericoli determinati dall'abuso di sostanze alcoliche e dall'abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici, il divieto ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;

- l'articolo 11 del Regolamento per la convivenza, "Addetti ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", il quale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera d), impone con ordinanza sindacale, in caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale di somministrazione di alimenti e bevande, che creino problematiche di disturbo della quiete pubblica e/o di degrado segnalate e documentate dai residenti e/o accertate dalle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale, l'obbligo per l'esercizio o per gli esercizi interessati di dotarsi dalle ore 21:00 di personale addetto ai servizi di controllo;

considerato che il consumo di alcol contribuisce a far proliferare soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande vengono consumate all'esterno dei locali, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo;

valutato che i fenomeni sopra descritti contribuiscono anche ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite, che sfruttano la presenza di gruppi di persone che consumano alcol, per eludere i controlli delle Forze dell'ordine e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente in condizioni di sicurezza e libertà di spazi pubblici, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

rilevato che il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura per il tempo necessario ad evitare stazionamenti di clienti che si attardino nei pressi del locale, provvedendo a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, monitorata preventivamente, non cessi o rischi di degenerare;

considerato che le funzioni di addetto ai servizi di controllo devono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o da altri soggetti ai sensi della legge 15 luglio 2009 n. 94 e iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Commissariato del Governo;

tenuto conto che l'esercente è tenuto a fornire al personale della sicurezza le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo l'area esterna e in prossimità del plateatico e che il servizio di controllo potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti;

tenuto conto altresì che il personale del servizio di controllo è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, invitando gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla



circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;

rilevato che detto personale deve segnalare all'esercente e/o al personale addetto alla somministrazione le persone in evidente stato di ubriachezza o apparentemente di minore età, affinché possa essere rifiutata la somministrazione di bevande alcoliche secondo la normativa vigente, sorvegliare sul corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area adiacente l'esercizio, segnalare alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale la presenza di persone sospette che potrebbero essere dedite allo spaccio di stupefacenti o altre attività illecite nel locale o in prossimità e segnalare all'esercente e alle forze dell'Ordine la presenza di persone che, nonostante gli inviti a smettere e ad allontanarsi, proseguono nel provocare disturbo della quiete pubblica o che hanno comportamenti manifesti di degrado e di non rispetto del bene pubblico;

ritenuto quindi necessario adottare fino al 30 luglio 2023 (compreso) l'obbligo di impiegare personale addetto al servizio di controllo nelle giornate di martedì e venerdì nell'orario di apertura del locale, tra le ore 21:00 e l'orario di chiusura del pubblico esercizio ed anche oltre detto orario per il tempo necessario ad evitare lo stazionamento degli avventori, nei pressi dell'attività economica all'insegna "Angolo dei 33";

considerato che l'abuso di alcol, così come reso noto dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta essere sempre più frequente, con gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

considerato che le conseguenze derivanti dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti sindacali previsti dal D.lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità di disciplinare "con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero essere sanzionate o comunque limitate, nel caso in cui i fenomeni di disturbo, di degrado e di non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto nel Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche;

ritenuto infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

visti:

- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";



- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "Disciplina dell'attività commerciale" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";
- la L. 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- la L. 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale";
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 2021 n. 184;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2004 n. 11 e successive modifiche;
- l'art. 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94, "disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

per i motivi indicati in premessa, in via Calepina in cui si verificano fenomeni di degrado e problemi di vivibilità urbana

#### o r d i n a

al titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "Angolo dei 33", a partire dall'11 luglio 2023 e fino al 30 luglio 2023 (compresi):

- l'obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo nelle serate di martedì e venerdì, tra le ore 21:00 e l'orario di chiusura del pubblico esercizio ed anche oltre detto orario per il tempo necessario ad evitare lo stazionamento degli avventori nei pressi dei locali;

- l'obbligo di impiego nelle sole serate di martedì e venerdì di non meno di 1 addetto al servizio di controllo garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti con l'obbligo di comunicare all'indirizzo PEC del Comando di Polizia Locale Trento Monte Bondone (polizia.locale@pec.comune.trento.it) i nominativi degli addetti al servizio di controllo ed il relativo recapito telefonico;

#### a v v e r t e

che l'inottemperanza al divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei giorni e orari indicati e all'impiego di personale addetto al controllo, quale personale incaricato dall'esercente o da altri soggetti ai sensi della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ed iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Commissariato del Governo, previsto dalla presente ordinanza, sarà perseguita secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00 e delle ulteriori misure indicate nell'allegato A di detto Regolamento, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81, salvo quanto previsto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009 n. 94.

Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

#### i n f o r m a



che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune;
- di notificare la presente ordinanza all'esercente del pubblico esercizio all'insegna "Angolo dei 33" di via Calepina n. 10.

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PA/pa

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Sviluppo Economico
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Questura di Trento
- CEREGHINI PAOLO